

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNUALITA' 2013**

Il giorno dodici del mese di settembre 2014, alle ore 9,30 circa, in Foiano della Chiana, presso la Sala delle adunanze del Consiglio Comunale, si sono riunite, come da nota di convocazione prot. n.20140013322 in data 05.09.2014, le delegazioni trattanti la contrattazione decentrata integrativa. Sono presenti:

per la delegazione di parte pubblica:

- Dott. Nardi Giulio, Segretario Generale dell'Ente, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Pacelli Paola, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, responsabile dell'area d'organizzazione "Amministrativa" - con funzioni di membro e segretario verbalizzante;

per la delegazione di parte sindacale:

OO.SS

- Sig. Acciai Gian Maria (C.G.I.L. FP);
- Sig. / (Di. C.C.A.P. S.U.L.P.M.);
- Sig. / (C.I.S.L. FPS);
- Sig. / (U.I.L. FPL);
- Sig. / (C.S.A.)

R.S.U.

- Sig.ra Bigozzi Federica (R.S.U.);
- ~~Sig.ra Faralli Nara (R.S.U.);~~
- Sig. Lido Cherici (R.S.U.);
- Sig. Reconditi Luca (R.S.U.);

La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Foiano della Chiana e la delegazione trattante di parte sindacale,

PRENDONO ATTO PRELIMINARMENTE

- che con determinazione n. 1033 del 28.10.2013 è stato costituito il fondo per l'erogazione di risorse decentrate – parte stabile - per l'anno 2013 ;
- che con deliberazione di G.C. n. 30 in data 11.03.2014 è stata deliberata la direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica in merito ai contenuti del presente contratto ed è stata quantificata la parte variabile del fondo 2013 (quest'ultima nei contenuti risultanti dall'allegato "C" e "D");
- che, sulla base di quanto sopra, con determinazione n. 281 in data 13.03.2014, si è dato atto della consistenza definitiva del fondo per l'erogazione delle risorse decentrate – anno 2013- come da allegati "A", "B", "C", "D", che risulta essere di € 193.844,85 di cui:
 - a) € 176.592,35 quali risorse **stabili**, (allegati "A" e "B" al presente atto);
 - b) € 17.252,5 quali risorse **variabili** (allegati "C" e "D" al presente atto), corrispondenti alle risorse da utilizzarsi per le finalità di cui all'articolo 15, 1° comma, lett. k) del C.C.N.L. del 01.04.1999;
- che l'ipotesi del seguente contratto, comprendente gli allegati "A", "B", "C", "D" di cui sopra, ed "E" (inerente l'utilizzo delle risorse decentrate), è stata sottoscritta in data 14.03.2014;
- che l'ipotesi di contratto suddetta, corredata da apposita relazione illustrativa e finanziaria, è stata trasmessa al Revisore Unico dei conti dell'Ente per le verifiche di competenza e i controlli sulla compatibilità dei costi ;
- che in data 07.05.2014 con nota pervenuta il 08.05.2014, prot. n.20140006735, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Foiano della Chiana ha certificato che:

- o i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2013 , così come risultati dall'ipotesi di contratto decentrato 2013 e nella relazione tecnico finanziaria sono compatibili con i vincoli derivanti dal bilancio 2013, con il patto di stabilità e con gli altri vincoli di legge con particolare riferimento alla materia di contenimento della spesa di personale;
- o che l'erogazione del fondo avviene in conformità agli istituti previsti e disciplinati dai contratti collettivi nazionali e che sono rispettate le norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 17.06.2014 , immediatamente esecutiva, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto;

Ciò premesso , **LE PARTI**, rilevata la necessità di definire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le risorse decentrate 2013 , secondo i criteri e le modalità di cui in seguito e all'allegato "E" al presente atto ,

SOTTOSCRIVONO

il seguente contratto collettivo integrativo aziendale per il Comune di Foiano della Chiana valido, come indicato al successivo art. 1, per l'annualità 2013 e riconfermano l'efficacia di tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 1999-2001 del Comune di Foiano della Chiana, sottoscritto il 05.02.2001, e dei relativi stralci ed appendici validi per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , 2011 e 2012, tutti nelle parti conformi alle disposizioni vigenti, con le integrazioni, modificazioni ed aggiunte di seguito specificate, salve le disposizioni normative :

Articolo 1

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, in seguito chiamato anche , per brevità, CCDI, dà attuazione per i dipendenti del comune di Foiano della Chiana ai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro , in seguito chiamati per brevità : CCNL 06/07/1995, CCNL 13/05/1996, CCNL 16/07/1996, CCNL 31/03/1999, CCNL 01/04/1999, CCNL 14/09/2000, CCNL 05/10/2001, CCNL 22/01/2004, CCNL 09/05/2006, CCNL 11/04/2008, CCNL 31/07/2009.

Il presente CCDI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CCNL 22.01.2004, ha validità per l'annualità 2013, fatti salvi gli effetti derivanti da previsioni di legge e/o di contrattazione nazionale che dispongono in senso diverso e le eventuali revisioni per volontà delle parti firmatarie. Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate a valere per l'anno 2013 secondo la ripartizione di cui all'allegato "E".

Articolo 2


Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 17, co. 2, lett.f) CCNL 01.04.1999

L'articolo 24 del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale valido per il triennio 1999-2001 è così sostituito:

"Art. 24

-Indennità per specifiche responsabilità

Sono individuati quali destinatari del compenso per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, c. 2, lett. f), del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, c.1, del C.C.N.L. 09.05.2006, i dipendenti appartenenti alle categorie professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999, che svolgono un'attività di lavoro cui siano attribuite, con atto formale del competente responsabile di Area, particolari e specifiche responsabilità, non limitate ad attività istruttorie semplici o compiti e mansioni ordinarariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore, ma che impongono l'assunzione di una diretta responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo, di coordinamento , responsabilità di procedimento complesso ...). Per il riconoscimento dell'indennità suddetta, non è da ritenersi sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice o comunque lo svolgimento di compiti e mansioni ordinarariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore .



L'individuazione dei destinatari dei beneficiari del trattamento accessorio per specifiche responsabilità verrà effettuata annualmente, con atto formale, entro il limite massimo di n. 8 unità da parte dei responsabili delle strutture di massima dimensione (aree di organizzazione) in relazione alle articolazioni della struttura organizzativa di propria competenza e alle prestazioni caratterizzate da specifiche responsabilità come sopra definite.

Per ciascuna figura professionale destinataria dell'emolumento, la quota annua massima da attribuire è stabilita in € 1.500,00.

La graduazione dell'indennità sarà effettuata alla stregua dei seguenti criteri:

- livello di responsabilità;
- complessità delle competenze attribuite ;
- specializzazione richiesta dai compiti affidati.

L'attribuzione dell'indennità è vincolata al rispetto della disponibilità di risorse previste allo scopo dal contratto decentrato integrativo dell'anno di riferimento .

Secondo le leggi vigenti, in caso di assenze si determinerà una decurtazione proporzionale del compenso .

Articolo 3

Indennità di disagio

Non è previsto il riconoscimento di alcuna indennità di disagio . Le indennità suddette eventualmente previste in vecchi contratti decentrati sono soppresse .

Art. 4

Indennità di turno

Al personale che effettui turni secondo le disposizioni dell'art. 22 del C.C.N.L. del 14.09.2000, è riconosciuta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro senza che si possa ipotizzare altre ulteriori indennità.

L'indennità suddetta verrà corrisposta al personale turnista della polizia municipale secondo gli importi, le modalità e nella misura indicate dall'articolo 22 del C.C.N.L. del 14.09.2000 secondo le determinazioni del responsabile di Area cui il personale è assegnato.

Articolo 5


Indennità di rischio

A modifica di precedenti determinazioni recate in proposito, sono individuate quali destinatarie dell'indennità di rischio di cui all'art. 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004, che integra l'art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, nella misura di € 30,00 mensili, le seguenti situazioni o prestazioni lavorative che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, da valutarsi , da parte del relativo Responsabile di Area, con riferimento alle specifiche modalità di svolgimento, dal luogo o dall'ambiente nel quale le prestazioni vengono espletate :

- prestazioni che prevedono l'utilizzo di utensili anche taglienti e/o attrezzatura da cucina ;
- prestazioni lavorative che prevedono un utilizzo frequente di mezzi meccanici (non veicoli o simili) , attrezzi, strumenti rumorosi, taglienti , a percussione ivi inclusi mezzi per la potatura e manutenzione del verde ;
- prestazioni lavorative che prevedono attività esterna per sopralluoghi e/o controlli e/o verifiche e/o manutenzioni su impianti di varia tipologia ;
- prestazioni di lavoro che prevedono l'utilizzo frequente di sostanze chimiche potenzialmente nocive e/o antiparassitari.

Le indennità di cui al comma precedente non sono tra loro cumulabili. Il competente responsabile di area , annualmente, individuerà i singoli lavoratori esposti ad una o più delle situazioni di rischio sopra indicate e lo comunicherà all'ufficio personale.

Il diritto a percepire l'indennità è subordinato all'effettivo svolgimento delle attività rischiose e riferito ai giorni di effettiva prestazione lavorativa esposta al rischio suddetto .



Articolo 6

Compenso per specifiche responsabilità

La misura dell'emolumento di cui all'art. 17, co. 2, lett.i) CCNL 01.04.1999, in favore delle figure professionali interessate alla relativa percezione, viene quantificata alla quota annua massima di € 300,00.

Le parti concordano i compensi di cui trattasi per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atti formali dell'Ente derivanti dalle funzioni inerenti le qualifiche di:

- ufficiale di stato civile e anagrafe;
- personale destinatario di provvedimenti di responsabilità del tributo, previo incarico formalmente conferito;
- messo notificatore, previa attribuzione delle funzioni di ufficiale giudiziario.

Le indennità non sono cumulabili nel caso di operatore che riveste una pluralità di qualifiche. Secondo le leggi vigenti, in caso di assenza si determinerà una decurtazione proporzionale del compenso.

Articolo 7

Maneggio valori

Al personale che per legge o in base ad un provvedimento formale è effettivamente addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete un'indennità giornaliera di cui 36 del CCNL 14.09.2000, nella misura sotto indicata in relazione all'importo medio mensile, rapportato ad anno, dei valori maneggiati:

VALORE MEDIO ANNUO	INDENNITA' GIORNALIERA
Tra € 3.000,00 e € 7.000,00	€ 0,52
Tra € 7.001,00 e € 15.000,00	€ 1,03
Superiore a € 15.000,00	€ 1,55

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente articolo (sono pertanto escluse le giornate di assenza o di non lavoro ma anche le eventuali altre giornate in cui il lavoratore non sia impegnato nel maneggio di valori) . Le giornate per le quali deve essere corrisposta l'indennità e i dipendenti aventi diritto saranno individuati dal Responsabile di Area di riferimento con apposito atto.

Gli importi annui di cassa sono desumibili e trovano convalida nell'atto di approvazione dei rendiconti degli agenti contabili comunali relativi all'anno, come da D.L.gs. 267/2000 art. 93 e 233.

Articolo 8

Reperibilità servizio demografico

Con delibera di G.C. n. 120/2000 è stato istituito il servizio di pronta reperibilità per il servizio demografico di cui all'art. 23 del CCNL 14.09.2000, da effettuarsi nelle articolazioni richiamate nella determinazione n. 394/2003. Il periodo di reperibilità previsto ha durata dalle otto alle venti di ogni giorno festivo. Il personale interessato è quello di categoria C con possibilità di firmare gli atti concernenti il servizio. La scelta del personale avverrà con criterio di rotazione, ferma restando la possibilità per gli interessati di sostituzione reciproca .

Articolo 9


Progressioni orizzontali nella categoria

Le parti prendono atto che non sussistono i presupposti per l'attribuzione di nuove progressioni orizzontali , quindi non verranno effettuate .

Articolo 10

Risorse di cui all'art. 15, c. 1, lett. K, del C.C.N.L. del 01.04.1999

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, di cui all'art. 15, c.1, lett. K) del C.C.N.L. del 01.04.1999, verranno ripartite secondo i criteri e le modalità seguenti:



- le risorse da erogare a titolo di redazione atti di progettazione ex art. 18 L. n. 109/1994, trasfuso nell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, verranno ripartite secondo le modalità di cui all'apposito regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi approvato con Delibera di C.C. n. 67/2002, così come integrato e modificato con delibera C.C. n. 63/2004, secondo le determinazioni del responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva cui compete ogni verifica sulla correlazione degli incentivi con altri istituti premianti eventualmente riconosciuti ai dipendenti, nei limiti di cui all'allegato "E";
- le risorse da erogare a titolo di incentivi per l'attività di rilevazione statistica inerente l'indagine multiscope – Aspetti della vita quotidiana 2013 verranno ripartite in conformità alle disposizioni impartite in merito dall'Istat con circolare n. 39 del 05.12.2012 protocollo n. 35394, , nei limiti di cui all'allegato "E";
- le risorse da erogare a titolo di incentivi per il recupero dell'I.C.I., verranno ripartite in conformità alle previsioni della deliberazione della G.C. n. 92/2010, nei limiti di cui all'allegato "E";

Articolo 11

Disposizioni in materia di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi – performance

Il presente articolo dà attuazione alle previsioni di cui all'art. 18 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse residue dopo l'applicazione degli altri istituti contrattuali (rischio , maneggio valori, indennità varie , ecc.) verranno utilizzate per erogare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi .

Le stesse verranno erogate nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato e anche nei confronti di quelli assunti a tempo determinato, che abbiano prestato servizio , nell'anno considerato, per un periodo , anche non continuativo, superiore a sei mesi (con esclusione dal compenso nel caso di periodo lavorativo superiore o uguale a sei mesi) .

La misurazione e valutazione delle prestazioni/ performance del personale , sarà effettuata secondo il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, approvato nell'anno 2012 (delibera di G.C. n.101/2012) .

La determinazione del compenso sarà effettuata in funzione della valutazione individuale del personale effettuata dal competente responsabile di Area , anche sulla base delle assenze dal servizio verificatesi , valutate in base alle disposizioni vigenti.

L'erogazione dei compensi avverrà a consuntivo , nell'anno solare successivo a quello di riferimento, a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati secondo la disciplina dell'art. 37 CCNL 22.01.2004 e del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance sopra citato.

Articolo 12

Norma di rinvio e programmatica


Ogni altra materia oggetto di contrattazione, non affrontata in questa sede, sarà affrontata in apposita seduta negoziale.

Art. 13



Norma di chiusura

Il presente contratto verrà automaticamente disapplicato nelle parti eventualmente in contrasto con norme vigenti. Le parti si impegnano, qualora dovessero intervenire interpretazioni autentiche di miglior favore, ad adottare le determinazioni conseguenti .

Giulio Nardi



Paola Pacelli



Acciai Gian Maria




Federica Bigozzi




~~Paralli Nara~~

Lido Cherici



Luca Reconditi



ALLEGATO A

FONDO PER L'EROGAZIONE DI RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2013

RISORSE STABILI

ART. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

A gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del C.C.N.L. del 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n° 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII[^] ed VIII[^] che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati:

€ 78.413,09 +

B le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. del 6.7.1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti:

€ 12.519,97 +

C gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del C.C.N.L. del 6.7.1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del C.C.N.L.:

€ 8.646,76 +

F. i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993:

€ 0 +

G. l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16.7.1996:

€ 11.421,15 +

H. le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 6.7.1995:

€ 2.324,06 +

I quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c):

€ 0 +

J. un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo:

€ 8.094,17 +

L. le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni:

€ 0 +

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in

servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lg. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio:

€ 18.447,25 +

art. 4 del C.C.N.L. del 5.10.2001

Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999

1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

€ 11.103,82 +

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad persona* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2010:

€ 15.498,41

TOTALE € 166.468,68+

Articolo 32 del C.C.N.L. del 22.1.2004

Incrementi delle risorse decentrate

Ai sensi dell'articolo 32 del C.C.N.L. stipulato il 22.1.2004, la quota delle risorse stabili come sopra determinata deve essere assoggettata ai seguenti incrementi:

- incremento pari allo 0,62 del monte salari, esclusa la dirigenza, riferita l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 32, 1° comma, che testualmente recita:

“Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62 del monte salari, esclusa la dirigenza, riferita l'anno 2001”:

- ulteriore incremento pari allo 0,50 del monte salari, esclusa la dirigenza, riferita l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 32, 2° comma, che testualmente recita:

“Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50 del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo”, avendo a suo tempo il responsabile del servizio “Finanziario” dell'ente dichiarato che dal conto consuntivo dell'esercizio 2001 la spesa del personale è risultata inferiore al 39% delle entrate correnti, a norma del successivo 3° comma dell'articolo suddetto e tenuto pure conto, a mente del seguente 8° comma, che quest'Amministrazione non ha dichiarato il dissesto e non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, per la quale non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato:

TOTALE € 13.678,48

Articolo 4, 1° comma, del C.C.N.L. del 9.5.2006

Incrementi delle risorse decentrate stabili

Ai sensi dell'articolo 4, 1° comma, del C.C.N.L. stipulato il 9.5.2006, gli enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004 (risorse stabili) con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Sulla base di quanto agli atti dell'ufficio competente, dai quali è risultato che:

- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti riferito all'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2005) è pari al 31%;

g
R

Luigi Lib

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- il monte salari dell'anno 2003 è pari ad Euro 1.330.000,00, l'incremento in esame è pari a:

Articolo 32 del C.C.N.L. del 22.1.2004

Totale € 6.650,00

Incrementi delle risorse decentrate

7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità):

Articolo 8, 2° comma, del C.C.N.L. dell'11.4.2008

€ 0 =

Incrementi delle risorse decentrate stabili

Ai sensi dell'articolo 8, 2° comma, del C.C.N.L. stipulato l'11.4.2008, gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse di cui all'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6 del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 e il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. Sulla base di quanto agli atti dell'ufficio competente, dai quali - con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo l'anno 2007 - risulta che:

- il Comune, soggetto alle norme sul patto di stabilità, in quanto Ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ha assicurato il rispetto delle norme stesse;
- il Comune non ha invece assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n° 296, e successive modifiche e integrazioni, atteso che è stato comunque assicurato il rispetto delle condizioni esplicitate alle lettere a) b) e c) della norma stessa;
- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulta essere pari al 36%;
- il monte salari dell'anno 2005 è pari ad Euro 1.292.890,93, l'incremento in esame è pari a:

Totale € 7.757,35

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI € 194.554,51

Foiano della Chiana

ALLEGATO B

FONDO – PARTE STABILE – ANNO 2013

RIDUZIONE EX ART. 9, CO.2 BIS, D.L. 78/2010.

ANNO 2010:

dipendenti presenti il 01/01/2010= 56 (tempo indeterminato n. 50 – tempo determinato n. 6)
dipendenti presenti il 31/12/2010= 56 (tempo indeterminato n. 52 – tempo determinato n. 4)

media = $56+56=112/2=56$ (valore medio presenti anno 2010)

ANNO 2013:

dipendenti presenti il 01/01/2013= 50 (tempo indeterminato n. 49 – tempo determinato n. 1)
dipendenti presenti il 31/12/2013= 52 (tempo indeterminato n. 49 – tempo determinato n. 3)

media = $50+52=102/2=51$ (valore medio presenti anno 2013)

DIFFERENZA TRA IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2013 E IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2010= - 5

$-5/56= - 0,0892$ che corrisponde a **- 8,92%** (= percentuale di riduzione del fondo parte stabile 2013 sul valore del fondo parte stabile 2010)

1^ RIDUZIONE EX ART. 9, CO. 2 BIS, D.L. 78/2010:

FONDO – PARTE STABILE - ANNO 2010 = € 193.887,07

FONDO – PARTE STABILE - ANNO 2013 = € 194.554,51

Il fondo 2013 non può essere superiore al fondo 2010: FONDO 2013 € 194.554,51 - € 667,44= 193.887,07

1^ RIDUZIONE = € 667,44

2^ RIDUZIONE EX ART. 9, CO. 2 BIS, D.L. 78/2010:

RIDUZIONE : $193.887,07 \times 0,0892 = € 17.294,72$

FONDO PARTE STABILE 2013 A SEGUITO DELLA SECONDA RIDUZIONE ex art. 9, co. 2 bis D.L. 78/2010 (proporzionale al numero dei cessati) = € 176.592,35

RISORSE VARIABILI

ALLEGATO C

Art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

D) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997:

€ 0 +

E) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni:

€ 0 +

K) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17:

totale teorico (da assoggettare a riduzione ex art. 9, co. 2 bis, D.L. 78/2010) € **19.107,36** +

M) gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:

€ 0 +

2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

€ 0 +

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio:

€ 0 +

Art. 4 del C.C.N.L. del 05.10.2001

Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999

3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1,

Opera

lett. p) del D. Lgs. N. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996:

€ 0 +

4. La lett. d) del comma 1 dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:

“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

A) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi: € 0 +

B) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: € 0 +

C) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali”: € 0 +

Art.54 del C.C.N.L. del 14.09.2000

Messi notificatori

Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi: € 0 +

Art. 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004

Incrementi delle risorse decentrate

7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità): € 0 =

TOTALE RISORSE VARIABILI € 19.107,36

Foiano della Chiana

ALLEGATO D

FONDO – PARTE VARIABILE – ANNO 2013

RIDUZIONE EX ART. 9, CO.2 BIS, D.L. 78/2010.
(secondo i criteri della circolare MEF 12/2011)

ANNO 2010:

dipendenti presenti il 01/01/2010= 56 (tempo indeterminato n. 50 – tempo determinato n. 6)
dipendenti presenti il 31/12/2010= 56 (tempo indeterminato n. 52 – tempo determinato n. 4)

media = $56+56=112/2=56$ (valore medio presenti anno 2010)

ANNO 2013:

dipendenti presenti il 01/01/2013= 50 (tempo indeterminato n. 49 – tempo determinato n. 1)
dipendenti presenti il 31/12/2013= 52 (tempo indeterminato n. 49 – tempo determinato n. 3)

media = $50+52=102/2=51$ (valore medio presenti anno 2013)

DIFFERENZA TRA IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2013 E IL VALORE MEDIO DEI PRESENTI ANNO 2010= - 5

$-5/56= -0,0892$ che corrisponde a **- 8,92%** (= percentuale di riduzione del fondo parte variabile 2013 sul valore del fondo parte variabile 2010)

Ciò premesso,



Vista Sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011 per la quale:

- 1) rientrano nel tetto di cui all'art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 le risorse destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI (art. 59, co. 1, lett. p. D.Lgs. 446/1997) ;
- 2) **NON** rientrano nel tetto di cui all'art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 le risorse destinate ad incentivare le prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche (art. 92 D.Lgs. 163/2006) , che quindi **vanno sterilizzate** ;

Vista la delibera della Corte dei Conti Toscana par. n. 291/2011 per la quale i contributi ISTAT rientrano nel limite di cui all'art. 9, co. 2 bis, D.L. 78/2010;

Tenuto conto che la circolare MEF 12/2011, in relazione alla riduzione ex art. 9, co. 2 bis, del D.L. 78/2010 precisa che la stessa “riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito , in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti , anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte “

Tanto premesso, la parte variabile del fondo 2013 risulta essere come di seguito determinata e ridotta



- 1) INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE NON RILEVANO AI FINI DEL TETTO PER CUI VANNO STERILIZZATI:

ANNO 2013 - INCENTIVI PROGETTAZIONE € 10.000,00 = STERILIZZATI
ANNO 2010 – INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (cfr Delibera di G.C. n.-
142/2011) € 12.514,50

- 2) VOCI FONDO PARTE VARIABILE OGGETTO DI RIDUZIONE EX ART. 9, CO. 2
BIS D.L. 78/2010:

ANNO 2013 : ICI + ISTAT = 8156,20 (ICI) + 951,16 (ISTAT) = € 9.107,36
ANNO 2010: ICI+ISTAT = 2.079,67(ICI) + 5883,1(ISTAT)= € 7.962,77

FONDO 2013 – APPLICAZIONE ART. 9, CO, 2 bis, D.L. 78/2010:

1^ RIDUZIONE : IL FONDO – PARTE VARIABILE 2013 (somme non sterilizzate),
PARI AD € 9.107,36 , E' SUPERIORE AL FONDO 2010. PERTANTO DEVE ESSERE
RIDOTTO AL VALORE CORRISPONDENTE 2010: € 9.107,36 – 1.144,59 = 7.962,77

€ 1.144,59(= valore prima riduzione)

FONDO 2013 dopo la prima riduzione = € 7.962,77

2^ RIDUZIONE : IL FONDO 2013, COME DETERMINATO A SEGUITO DELLA
PRIMA RIDUZIONE, DEVE ESSERE RIDOTTO DELLA PERCENTUALE DEI
CESSATI:

€ 7.962,77 X 0,0892 = 710,27 (= valore seconda riduzione)

ICI + ISTAT RIDOTTI ex art. 9, co. 2 bis. D.L. 78/2010 = 7.962,77-710,27= € 7.252,5

FONDO PARTE VARIABILE – QUOTA PARTE OGGETTO DELLE DUE RIDUZIONI = €
7.252,5

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE 2013 :

INCENTIVI PROGETTAZIONE (non ridotti perché sterilizzati) + ICI+ISTAT(entrambi
ridotti ex art. 9, co. 2 bis, D.L. 78/2010) = 10.000,00+7.252,5= € 17.252,5

TOTALE FONDO PARTE VARIABILE 2013 = € 17.252,5 nelle voci indicate sotto :

- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 d.Lgs. 163/2006 = € 10.000,00
- ISTAT = € 951,16
- ICI ex art. 59, co. 1, lett.p D.Lgs. 446/1997 = € 6.301,34

Handwritten note: P. 14 del

ALLEGATO "E"

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

C.C.N.L.	ART.	RIFERIMENTO	PAGATO 2013	A DETRARRE PARTE STABILE	PREVISIONE DA PAGARE
22.01.2004	Art.33	Indennità di comparto	€ 25.086,00		
01.04.1999 e 22.01.2004	Art. 17 co. 2, lett. b, e artt. 34 e 35	Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999.	€ 79.289,25		
14.09.2000 e 05.10.2001	Art. 31, co. 7, e Art. 6	Indennità personale educativo	€ 3.749,46		
31.03.1999	Art. 7, co. 7	A detrarre per oneri reinquadramento agenti pm		€ 1.423,36	
		A detrarre trattamento accessorio personale A.T.A.		€ 4.525,38	
			TOTALE € 114.073,5		

TOTALE FONDO GIA' RIDOTTO EX ART. 9, CO. 2 BIS, D.L. 78/2010 = € 193.844,85

IMPORTO DA RIPARTIRE (193.844,85-114.073,5) = € 79.771,35

ISTITUTI FINANZIATI DAL CCDI E IPOTESI DI RIPARTIZIONE RISORSE

14.09.2000	Art.22	Indennità di turno			
14.09.2000	Art. 23	Reperibilità servizio demografico			€ 10.000,00
01.04.1999	Art. 17, co. 2, lett. f)	Specifiche responsabilità			€ 1.500,00
14.09.2000	Art. 31, co. 7	Indennità personale educativo asili nido			€ 12.000,00
14.09.2000	Art. 36	Maneggio valori			€ 3.098,50
01.04.1999	Art. 17, co. 2, lett. i	Compenso per specifiche responsabilità del personale di categoria B e C derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e d'anagrafe			€ 700,00
14.09.2000	Art. 37	Indennità di rischio			€ 600,00
					€ 2.160,00

22.01.2004	Art. 41				
01.04.1999	Art. 17 co. 2, lett. g	Incentivo per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, commal, lettera k (Merloni, Istat ecc)			€ 17.252,5 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 92 d.Lgs. 163/2006 = € 10.000,00 ISTAT = € 951,16 ICI ex art. 59, co. 1, lett.p D.Lgs. 446/1997 = € 6.301,34
TOTALE € 47.311,00					
01.04.1999 e 22.01.2004	Art. 17, co.2, lett.a) e Art. 36 co. 1 e 2	Compensi diretti ad incentivare la produttività/performance ed il miglioramento dei servizi - performance , attraverso la corresponsione di compensi correlate al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale , in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione permanente di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e cioè sistema di valutazione delle performance approvato con delibera di G.C. n. 101/2012			€ 32.460,35
TOTALE GENERALE € 193.844,85					

A b

Chianella

[Signature]

[Signature]